

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3154}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRABACCHINI, GRASSI, OLIVERIO, PERINEI, PETROCELLI

Istituzione del ruolo nazionale dei periti
patrocinatori in infortunistica stradale

Presentata il 23 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Non sempre chi è vittima di un incidente stradale è in grado di valutare per proprio conto a quanto ammonti esattamente il risarcimento dovutogli ed in quali modi e tempi questo debba essere liquidato. Per tale motivo si sottopone alla vostra attenzione la seguente proposta di legge per l'istituzione del ruolo dei periti patrocinatori in infortunistica stradale: esperti e consulenti che forniscano attività di valutazione, consulenza e trattazione extragiudiziale per pratiche che abbiano per oggetto il risar-

cimento dei danni derivanti da circolazione stradale.

L'istituzione di un tale ruolo richiede il possesso di idonei requisiti e determinerà non solo la professionalità necessaria degli operatori, garantendo all'utenza che a tali operatori si rivolge, la possibilità di usufruire, in sede extragiudiziale, di un servizio competente e serio, ma comporterà altresì una sicura diminuzione delle liti, alleggerendo così notevolmente i tribunali, che da tali liti sono normalmente aggravati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo).

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il ruolo nazionale dei periti patrocinatori in infortunistica stradale, di seguito denominato « ruolo », cui possono iscriversi liberi professionisti che forniscano attività di valutazione, consulenza e trattazione per conto dei danneggiati per pratiche aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti da incidenti stradali di ogni tipo.

2. La tenuta del ruolo è affidata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne cura l'aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno e la pubblicazione entro i tre mesi successivi inviandone copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per ciascun iscritto nel ruolo devono essere indicati il nome o la ragione sociale, la data di nascita o di costituzione, il comune di residenza o di sede, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

ART. 2.

(Obbligatorietà dell'iscrizioni nel ruolo).

1. L'attività professionale di perito patrocinatore in infortunistica stradale per la valutazione e trattazione extragiudiziale, in nome e per conto degli aventi diritto, dei danni derivanti da incidenti stradali di ogni tipo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

2. Qualora l'attività di perito patrocinatore di infortunistica stradale sia eserci-

tata da una società, l'obbligo di iscrizione nel ruolo deve essere riferito a tutti coloro che esercitano l'attività di valutazione, consulenza e trattazione extragiudiziale dei danni in nome e per conto degli aventi diritto.

3. Le società, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento del ruolo, entro e non oltre due mesi dalla avvenuta variazione.

ART. 3.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo).

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che trattamento di reciprocità sia riservato nel Paese di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore ai tre anni;

d) sia in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente;

e) abbia effettuato un periodo di pratica presso uno studio di esperti e consulenti di infortunistica stradale per un periodo continuativo non inferiore a due anni;

f) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertere su materie specifiche o sia iscritto al ruolo dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166.

2. Non possono esercitare l'attività di perito patrocinatore in infortunistica stradale né possono essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione agli esami e per il loro svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, in sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 4.

(Iscrizione nel ruolo).

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione).

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e) radiazione;

f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta per rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo che sia intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta nei casi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

ART. 6.

(Commissione nazionale per i periti patrocinatori in infortunistica stradale).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti patrocinatori in infortunistica stradale.

2. La commissione è composta:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

b) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da quattro rappresentanti dei periti patrocinatori in infortunistica stradale iscritti nel ruolo;

e) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

3. Tutti i componenti della commissione nazionale, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2, nonché i relativi supplenti, sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano alla indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

5. I supplenti dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e dal Ministro del tesoro.

6. La commissione nazionale decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Le funzioni di segreteria della commissione nazionale sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera *b)* del comma 2.

8. La commissione nazionale è organo consultivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione nazionale ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Commissione nazionale.

ART. 7.

(Commissioni provinciali per i periti patrocinatori in infortunistica stradale).

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti patrocinatori in infortunistica stradale.

2. Le commissioni provinciali durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con funzioni di segretario;

c) da quattro rappresentanti dei periti patrocinatori in infortunistica stradale iscritti nel ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su designazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività dei periti patrocinatori in infortunistica stradale;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti al ruolo e vigilano sul corretto esercizio della

attività dei periti patrocinatori in infortunistica stradale;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti patrocinatori in infortunistica stradale.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento delle commissioni provinciali.

ART. 8.

(Contributo annuale e copertura finanziaria).

1. Gli iscritti al ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 500.000 da versare in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'iscrizione.

2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per l'anno 1993 e in lire 600 milioni per l'anno 1994, si fa fronte con le entrate previste al comma 1.

ART. 9.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'iscritto che, nell'esercizio della propria attività, tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla

dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale, è motivato ed è inflitto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Di esso è data comunicazione anche al proponente.

3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze, viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione, con le stesse modalità di cui al comma 2, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto ha la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

ART. 10.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti, comunica all'interessato l'apertura del procedimento disciplinare, nomina un re-

latore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per trenta giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con facoltà per l'interessato di far pervenire alla commissione nazionale, almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione nazionale, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

ART. 11.

(Sanzioni amministrative).

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 9, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

ART. 12.

(Tariffe delle prestazioni).

1. La tariffa delle prestazioni dei periti patrocinatori in infortunistica stradale è

determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie).

1. Nella prima formazione del ruolo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *e)*.

2. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* ne facciano richiesta.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la domanda di iscrizione deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *e)*.